

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 20.944

STATUTO

della

"CITTÀ CIVILI - ONLUS"

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, NATURA E DURATA.

1.1. Viene costituita l'Associazione di rappresentanza e coordinamento nazionale delle Associazioni e Comitati di cittadinanza denominata **"CITTÀ CIVILI-ONLUS"**, brevemente qui detta di seguito "Associazione", per operare quale cittadinanza attiva e solidale per la tutela della qualità della vita e l'integrità della salute e della persona nelle città d'Italia.

1.2. L'Associazione, che ha sede in PISTOIA, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, è libera, volontaria, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - PRINCIPI, VALORI E FINALITÀ ASSOCIATIVI

2.1 L'Associazione ispira la propria azione ai principi e valori democratici e finalizza la propria attività alla tutela e allo sviluppo della convivenza urbana civile e equilibrata, perseguendo il decoro urbano e la correttezza e il rispetto nei rapporti sociali, nonché la difesa del bene comune nelle città, con particolare riferimento alla promozione di azioni rivolte:

a) alle relazioni relative alla società urbana nell'uso

dello spazio pubblico in generale e in particolare nell'ambito dei centri storici e delle zone e di beni di particolare pregio storico-architettonico e paesistico-ambientale;

b) alla tutela e risanamento di situazioni di degrado urbano, vandalismo e illegalità diffusa, di abuso nell'occupazione degli spazi pubblici, specialmente in zone a vocazione residenziale;

c) alla tutela della salute, ivi compreso il contenimento delle emissioni sonore nell'ambito dei parametri di legge, anche con riferimento specifico al rumore di origine antropica;

d) al contrasto di fenomeni di alcolismo e abuso di sostanze stupefacenti, specie giovanile e minorile;

e) alla sicurezza dei cittadini;

f) a ogni altro obiettivo di convivenza nella legalità, rilevante per il benessere e la qualità della vita;

g) alla ricomposizione delle fratture che nei tessuti urbani comportano le zone anormalmente e anarchicamente specializzate nell'offerta di ristoro e svago notturni.

ART. 3 - ATTIVITÀ

3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione, in via principale, potrà:

a) esaminare le iniziative e i programmi degli associati;

b) identificare le iniziative più opportune tra le esperienze locali e regionali già in atto, per formulare conseguenti indirizzi operativi di rilevanza nazionale e comunita-

ria;

c) raccogliere, archiviare e mettere in rete, con appropriate tecnologie, documentazione e informazioni, di evidenza locale, nazionale e comunitaria, anche in confronto con altre esperienze estere;

d) promuovere e realizzare campagne informative e educative coerenti alle proprie finalità, anche sollecitando gratuito impegno di organi e enti;

e) attivare e mantenere rapporti, anche consultivi e di partecipazione, con le Istituzioni pubbliche titolari di funzioni rilevanti per le proprie finalità e sfera di attività;

f) coordinare e assistere le organizzazioni associate nelle azioni di tutela legale e giudiziaria;

g) monitorare l'applicazione delle vigenti normative e la trasparenza, efficienza e efficacia delle azioni amministrative e dei procedimenti partecipati, di cui possano essere parte gli associati;

h) promuovere ogni opportuna azione rilevante per la più coerente convivenza civile urbana, nonché per lo sviluppo di una equilibrata presenza nelle aree a vocazione residenziale abitativa, di iniziative commerciali e imprenditoriali consapevoli della funzione sociale dell'impresa;

i) promuovere e sostenere iniziative normative, di livello nazionale, regionale e comunitario, finalizzate alla disciplina di competenze di Comuni e Città metropolitane in materia di

pianificazione dell'uso e delle funzioni dello spazio urbano, con particolare riguardo alla disciplina degli esercizi commerciali e dei relativi orari di attività, in coerenza con le prioritarie esigenze di tutela della salute, dell'ambiente urbano, della salvaguardia del patrimonio storico-artistico-paesaggistico e della adeguata qualità della vita nelle città;

l) individuare e sostenere modifiche e adeguamento della normativa, anche regolamentare, che favoriscano il rispetto dei principi costituzionali in materia di rapporti etico-sociali, tutela della persona, sia come singolo sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità, sia in tema di rapporti civili ed economici, anche formulando testi propositivi;

m) mantenere e promuovere relazioni con Associazioni nazionali e locali operanti in materie settoriali e per finalità connesse alle proprie;

n) promuovere e sostenere iniziative di formazione civica e di dibattito sui temi associativi, nonché per la cultura e il tempo libero nelle città italiane, aperte alla più ampia partecipazione, che favoriscano la crescita della persona, della civile socialità, di una forte coscienza civica e della legalità diffusa;

o) perseguire le finalità statutarie rappresentando l'indistinto interesse diffuso degli associati e della generalità dei cittadini;

p) collaborare e aderire a organismi comunitari e interna-

zionali, anche di ricerca e studio, che operano con finalità coerenti a quelle del presente statuto;

g) svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 4 - REQUISITI DI APPARTENENZA E AMMISSIONE

4.1 Sono associati, su richiesta presentata in forma scritta corredata di statuto e/o atto costitutivo, le Associazioni e i Comitati di cittadini che promuovano finalità analoghe e coerenti con quelle del presente Statuto, che ne facciano richiesta e vengano nominati tali con delibera unanime e inappellabile del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti all'Associazione devono condividerne gli scopi e impegnarsi a realizzarli, osservando lo Statuto, l'eventuale Regolamento, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi associativi.

4.2 Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, pur non diventando associati, vogliano ad essa contribuire.

Il Consiglio Direttivo potrà fare speciale menzione di coloro che facciano donazioni all'Associazione vuoi di un rilevante contributo economico, vuoi di materiali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del fondo comune della medesima nonché di coloro che si distinguano o si siano distinti per meriti particolari nei settori d'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

4.3 Gli associati hanno diritto di partecipare e contribuire alle attività dell'Associazione nelle forme e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.

4.4 Il numero degli associati è illimitato.

ART. 5 - RECESSO E ESCLUSIONE

5.1 La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale e deliberazione del Consiglio Direttivo.

5.2 L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente che ne darà atto a verbale in occasione del primo consiglio direttivo successivo.

Il Consiglio Direttivo, entro il trimestre successivo alla proposta presentata dal Presidente o da uno o più dei componenti del Consiglio, decide inappellabilmente, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri,

l'esclusione di associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità e i principi dell'Associazione.

ART. 6 - ORGANI

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- **L'Assemblea degli Associati;**
- **Il Consiglio Direttivo;**
- **Il Presidente;**
- **Il Vice-Presidente**
- **Il Revisore dei conti o il Collegio sindacale ove deliberato dall'Assemblea generale.**

ART. 7 - ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea degli associati, composta di un rappresentante o del suo sostituto in caso di suo impedimento allo scopo formalmente designati da ogni associato, è il massimo organo deliberativo e di indirizzo generale dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie almeno una volta all'anno so-

lare e, ove necessario, in sessioni straordinarie.

7.2 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito ad ogni questioni sottoposta dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

ART. 8 - CONVOCAZIONE

8.1 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da comunicarsi, almeno 15 (quindici) giorni prima della data ivi indicata, all'indirizzo "PEC" comunicato dagli Associati e, comunque, via e-mail o fax.

8.2 La convocazione conterrà l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno

dalla prima convocazione.

Le riunioni possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea.

Le assemblee potranno validamente svolgersi con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti tra loro, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

La riunione si ritiene regolarmente svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

8.3 L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

8.4 L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, da non meno di 1/5 (un quinto) degli associati.

8.5 In sede di PRIMA CONVOCAZIONE l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

IN SECONDA CONVOCAZIONE, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti, nella persona

del rappresentante dell'Associazione o del Comitato associati, o rappresentati da un incaricato munito di delega.

8.6. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

8.7. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di altri tre associati.

8.8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

8.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

8.10. La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente della stessa in occasione della relativa riunione.

8.11. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 IL CONSIGLIO DIRETTIVO, di seguito detto anche "Consiglio", è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 (cinque) e un

massimo di 9 (nove) membri eletti fra quanti indicati dai rappresentanti degli associati; il numero dei membri del Consiglio è determinato dall'Assemblea in rapporto al numero degli iscritti.

9.2 I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

9.3 Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente; tra i nominativi indicati dal Presidente, il Consiglio può nominare o confermare per il periodo del proprio mandato un Presidente Onorario, tra persone di chiara fama idonee a conferire immagine e prestigio all'Associazione.

9.4 Il Consiglio, su proposta del Presidente, designa in ciascuna seduta il Segretario, che provvede al relativo verbale, nel proprio ambito, ovvero tra estranei indicati dai legali rappresentanti degli Associati.

Il Consiglio può altresì incaricare un Tesoriere che, comunque, non ne è componente, tra persone, anche estranee all'Associazione, come sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

9.5 La convocazione del Consiglio, con indicazione della data e del luogo della riunione, è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail o "PEC" da inviarsi in data non inferiore a 8 (otto) giorni antecedenti alla data della adunanza.

9.6 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

9.7 I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura del Segretario nominato ad actum, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e comunicati per estratto agli Associati, ove di competenza.

9.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, poteri che potranno venire delegati al Presidente o a altro Consigliere all'uopo indicato.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio, al Presidente e/o ai Consiglieri delegati:

- a)** curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b)** promuovere le iniziative sociali e provvedere all'attuazione delle medesime attraverso il coordinamento degli associati;
- c)** redigere il rendiconto economico - finanziario;
- d)** predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e)** deliberare sulla stipula di atti, contratti e convenzioni inerenti all'attività sociale;
- f)** deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- g)** nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività, nonché di macro-aree di coordinamen-

to, tramite i quali si articola la vita dell'Associazione e ai quali affidare l'esecuzione di particolari incarichi operativi di supporto, anche di rappresentanza;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

i) deliberare la variazione di indirizzo della sede legale dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

m) deliberare su eventuali azioni che dovessero intraprendersi impegnando l'Associazione per la tutela delle finalità statutarie e/o di associati in sede giudiziaria.

9.10 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di dimissioni volontarie, decadenza dalla carica dovuta a quattro assenze ripetute, ingiustificate e consecutive, o impedimento di carattere personale, il Consiglio provvede a sostituirli cooptando nuovi consiglieri in sostituzione, tra gli associati o terzi da essi designati.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

9.11 Possono far parte del Consiglio Direttivo soggetti scelti tra quanti indicati dai rappresentanti degli iscritti

all'Associazione stessa, purché essi non ricoprano cariche politiche elettive o siano membri eletti o nominati di organismi amministrativi pubblici o siano rappresentanti di partiti, istituzioni od associazioni con finalità politiche o confessionali, salvo deroga espressa degli organismi associativi di provenienza e accordo dell'Assemblea.

Chiunque con le dette modalità sia ammesso in deroga a far parte del Consiglio Direttivo non può essere eletto Presidente, né esercitare funzioni di Vice-Presidente.

ART. 10 - PRESIDENTE

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

10.2 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

10.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva; egli può, inoltre, delegare l'esercizio dei poteri a procuratori speciali all'uopo designati.

10.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le

sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 11 - REVISORE DEI CONTI E COLLEGIO SINDACALE

11.1 Il Revisore, o il Collegio Sindacale se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea e, nel caso di Collegio, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

11.2 Il Revisore o il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) anni e in tale periodo controlla l'amministrazione dell'Associazione, nonché la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili.

11.3 Il Revisore o il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, nelle sedute nelle quali presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

ART. 12 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

12.1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, de-

vono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

13.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a)** quote e contributi degli associati;
- b)** eredità, donazioni e legati;
- c)** contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d)** contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f)** proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g)** erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h)** entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, quali: feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2 Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi e/o disavanzi di gestione devono essere riportati nel bilancio di esercizio dell'anno successivo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

14.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

14.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - SCIoglimento

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole qualificato di cui all'art. 8.8.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

15.2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà la destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione, devolvendo tutti i beni residui ad altra organizzazione tra quelle non lucrative che perseguano finalità di analogo oggetto statutario a fini utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 16 - NORME APPLICABILI E DISCIPLINA DI PRIMA COSTITUZIONE E TRANSITORIA.

16.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, vigono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile in materia di associazioni e le relative disposizioni di legge vigenti.

16.2 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è competente esclusivamente il Foro di PISTOIA e si applicano gli ordinari criteri

previsti dal Codice di procedura civile.

16.3 In sede di costituzione dell'Associazione, i fondatori nominano il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice-Presidente, conferendo al Presidente l'incarico di indire la prima Assemblea entro i 15 (quindici) giorni successivi al 31 (trentuno) gennaio 2015 (duemilaquindici).

Il Presidente cura gli adempimenti e le formalità necessarie e conseguenti alla Costituzione dell'Associazione.

16.4 Nella prima Assemblea di cui al comma 16.3 verrà posto all'ordine del giorno il rendiconto del periodo di prima operatività della stessa.

F.to Pietro Maria Alemagna

F.to Andrea Bragagnolo

F.to Claudio Casotti

F.to Dina Nascetti

F.to Flaminia Borghese

F.to Francesco Sforza Cesarini

F.to Paola Ferruggia

F.to Marilena Maniaci

F.to Manuela Vannozzi

F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo